

REPERTORIO N. 175949

RACCOLTA N. 24234--

-----**VERBALE DI ASSEMBLEA**-----

-----REPUBBLICA ITALIANA-----

-----Abbiategrosso, 12 aprile 2022-----

L'anno duemilaventidue, il giorno dodici del mese di aprile,-----
in Abbiategrosso, nel mio studio in via Santa Maria n.3,-----
alle ore undici e due minuti,-----
innanzi me dott. Giampaolo Colli notaio in Abbiategrosso, iscrit-
to presso il Collegio Notarile di Milano,-----
è comparso il signor:-----

BONASEGALE PIERO, nato a Magenta il 1° giugno 1964, domi-
ciliato per la carica in Abbiategrosso, viale C. Cattaneo n.45,
cittadino italiano, della cui identità personale io notaio sono
certo, il quale mi chiede di far constare, redigendone verbale per
atto pubblico, delle deliberazioni che sarà per prendere l'assem-
blea della società:-----

**"Azienda Multiservizi Abbiatense Gestioni Ambientali
S.p.A."** in forma abbreviata **"A.M.A.G.A. S.p.A."**, con sede in
Abbiategrosso, viale C. Cattaneo n.45, capitale sociale di Euro
2.192.076,00, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano Mon-
za Brianza Lodi col numero di iscrizione e codice fiscale
11487760156 e col numero REA MI-1510253, durata al 31
dicembre 2050, partita I.V.A. 11487760156.-----

Assume la Presidenza, ai sensi dell'articolo 13, punto 1, del vi-
gente Statuto Sociale, esso comparente nella sua qualità di Pre-
sidente del Consiglio di Amministrazione, il quale dichiara che:-
a) - l'assemblea è stata regolarmente convocata per oggi, in
questo luogo, alle ore 10.00, con le modalità e nei termini stabi-
liti dal vigente Statuto sociale, per deliberare sul seguente-----

-----**ORDINE DEL GIORNO:**-----

1) Modifiche Statuto AMAGA.-----

b) - per il Consiglio di Amministrazione è presente il solo signor
BONASEGALE PIERO - Presidente; assenti giustificati tutti gli
altri Consiglieri;-----

c) - per il Collegio Sindacale è presente il Presidente dott. Salva-
tore Laguardia;-----

d) - sono presenti in proprio tutte le n.81.188 (ottantunomila-
centoottantotto) azioni da nominali Euro 27,00 (ventisette virgo-
la zero zero) cadauna, costituenti l'intero capitale sociale, porta-
te dall'azionista COMUNE DI ABBIATEGRASSO, titolare di
n.79.292 (settantanovemila duecentonovantadue) azioni, rap-
presentato dal Sindaco pro tempore signor CESARE FRANCE-
SCO NAI, munito degli occorrenti poteri, dall'azionista COMU-
NE DI VERMEZZO CON ZELO, titolare di n.43 (quarantatre)
azioni, in persona del Sindaco pro tempore signor ANDREA CI-
PULLO, munito degli occorrenti poteri, dall'azionista COMUNE
DI MOTTA VISCONTI, titolare di n.1.145 (millecentoquaranta-
cinque) azioni, in persona del Sindaco pro tempore signor PRI-
MO PAOLO DE GIULI, munito degli occorrenti poteri e dall'a-
zionista COMUNE DI BAREGGIO, titolare di n.708 (settecen-

Registrato
all'Ufficio Territoriale
di MILANO - DP 1

il 20/04/2022

al n. 32097

Serie 1T

esatti € 356,00



tootto) azioni, in persona del Sindaco pro tempore signora LINDA COLOMBO, munita degli occorrenti poteri.-----

Il Presidente dà atto che i relativi certificati azionari sono stati debitamente depositati a norma di legge; il Presidente dichiara altresì di aver accertato l'identità e la legittimazione di tutti i presenti e che l'assemblea è pertanto validamente costituita per deliberare sull'Ordine del Giorno per essere presente l'intero capitale sociale.-----

Il Presidente espone brevemente all'assemblea le ragioni che consigliano di modificare alcuni articoli dello Statuto sociale, e precisamente l'art. 14, punti 10, 11 e 13, l'art. 15, punto 2, l'art. 21, punti 2 e 3, l'art. 22 punto 2.-----

Informa inoltre i presenti che tali modifiche sono già state previamente approvate dal Consiglio Comunale di Abbiategrasso con deliberazione n.27 del 17 marzo 2022, dal Consiglio Comunale di Vermezzo con Zelo con deliberazione n.9 del 29 marzo 2022, dal Consiglio Comunale di Motta Visconti con deliberazione n.9 del 23 marzo 2022 e dal Consiglio Comunale di Baggio con deliberazione n.20 del 23 marzo 2022.-----

Il dottor Salvatore Laguardia, a nome del Collegio Sindacale, esprime parere favorevole alla formulata proposta.-----

Il Presidente invita l'assemblea a deliberare sull'Ordine del Giorno, senza che alcun azionista abbia richiesto di riassumere nel presente verbale proprie dichiarazioni pertinenti all'Ordine del Giorno.-----

Segue la votazione ed il Presidente accerta e proclama che l'assemblea, con votazione espressa e palese ed all'unanimità,-----

-----ha deliberato:-----

1) - di modificare l'articolo 14 del vigente Statuto sociale come segue:-----

<< Art. 14 (Costituzioni e deliberazioni)-----

1. L'Assemblea generale, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità degli azionisti e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge o al presente Statuto obbligano tutti gli azionisti, compresi gli assenti ed i dissenzienti.-----

2. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.-----

3. Le assemblee ordinaria e straordinaria deliberano sulle materie ad esse riservate dagli articoli 2364 e 2365 del Codice Civile.

4. l'assemblea ordinaria delibera sulle materie previste dalla legge ed in particolare:-----

a) approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;-----

b) approvazione dell'eventuale piano di risanamento;-----

c) nomina e revoca dell'Organo Amministrativo e del presidente dello stesso;-----

d) nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale;-----

e) determinazione del compenso di amministratori e sindaci;-----

f) responsabilità degli organi sociali secondo quanto previsto dal C.C..-----

E' fatto divieto all'assemblea di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.-----

5. Sono sottoposti alla preventiva autorizzazione da parte dell'assemblea al fine del successivo compimento di atti da parte dell'organo di amministrazione, ferma in ogni caso la responsabilità di questo per gli atti compiuti in esecuzione del mandato conferito, anche ai fini dell'esercizio del controllo analogo:-----

- a) approvazione del Budget annuale e triennale;-----
- b) approvazione regolamenti proposti dall'organo amministrativo;-----
- c) partecipazione in altre società a partecipazione pubblica o dismissione delle stesse; -----
- d) costituzione di società di capitali;-----
- e) assunzione di nuove attività o di nuovi servizi o dismissione di attività o servizi già esercitati;-----
- f) rilevanti operazioni gestionali, qualora non esplicitamente previste nel Budget; -----
- g) patti parasociali e di sindacato, ivi comprese le convenzioni tra Soci, per la gestione di attività di controllo analogo congiunto;-----
- h) approvazione e modifica statuti di società partecipate;-----
- i) affidamenti di servizi e relativi business plan;-----
- j) attività (eccedenti i servizi pubblici locali d'interesse generale e i servizi strumentali) affidabili alla società.-----

6. L'assemblea straordinaria delibera sulle materie previste dalla legge ed in particolare:-----

- a. modificazioni dello Statuto, comprese le decisioni che comportano modifiche dell'oggetto sociale o modifiche dei diritti dei soci;-----
- b. operazioni straordinarie di fusioni, scissioni, dismissioni e di trasformazione;-----
- c. scioglimento anticipato della società;-----
- d. l'aumento del capitale sociale anche mediante l'ingresso di un nuovo socio;-----
- e. conferimento di azienda e/o di rami di azienda;-----
- f. emissione di prestiti obbligazionari, anche convertibili ed altri strumenti finanziari;-----
- g. nomina, sostituzione e poteri del liquidatore.-----

7. L'Assemblea è validamente costituita e delibera con le maggioranze di cui agli articoli 2368 e 2369 del Codice Civile. I quorum stabiliti per la seconda convocazione valgono anche per le convocazioni successive. Sono fatti salvi i casi in cui la legge richiede inderogabilmente diverse specifiche maggioranze.-----

8. L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno il 75% del capitale sociale, sia in prima che seconda convocazione.-----

9. L'assemblea delibera all'unanimità del capitale sociale in merito:-----

- a) all'approvazione del budget;-----
- b) all'aumento del capitale sociale fatta eccezione per l'aumento del capitale sociale mediante ingresso di nuovi soci.-----

10. Le decisioni afferenti alle materie di competenza dell'assem-



blea in seduta straordinaria e l'approvazione del budget potranno essere assunte previa esplicita preventiva autorizzazione degli enti locali soci, ai sensi dell'art. 4, comma 4, e dovranno rispettarne gli indirizzi.-----

11. Ogni ente socio, a prescindere dalla misura della partecipazione al capitale sociale, con riferimento alle scelte strategiche che riguardano il proprio territorio, ha diritto di esprimere, anche nell'ambito dell'Organo di Controllo Analogo Congiunto, indirizzi vincolanti per tutte le decisioni societarie e, inoltre, ha diritto di veto da esercitarsi in Assemblea dei Soci, in occasione dell'approvazione dei punti precedenti, sulle materie che lo riguardano, con riferimento ai servizi affidati di competenza del proprio territorio, e più esattamente: 1) modifiche del proprio contratto di servizio; 2) modifiche della carta dei servizi per quanto espressamente riferito al sopracitato diritto; 3) modifiche delle tariffe/corrispettivi; 4) modifiche all'eventuale voto di lista per la designazione dei componenti degli organi societari; 5) operazioni di investimento, disinvestimento, patrimoniali che riguardano beni o attività prettamente riconducibili al singolo Comune socio salvo che si tratti di decisione connessa all'esercizio di impianti comuni a servizio della generalità dei soci; 6) operazioni non conformi agli indirizzi vincolanti espressi dagli enti locali soci. -----

12. L'assemblea dei soci, vigila sullo stato economico e finanziario della società, al fine di imputare il risultato d'esercizio nei termini di cui al successivo art. 23.-----

13. Ogni ente socio, a prescindere dalla misura della partecipazione al capitale sociale, ove ritenga che la società non abbia eseguito o non stia eseguendo l'atto in conformità all'autorizzazione concessa, può richiedere, ai sensi dell'art. 2367 del Codice Civile, l'immediata convocazione dell'assemblea affinché adotti i provvedimenti che riterrà più opportuni nell'interesse della società.-----

14. L'esecuzione degli atti di cui ai commi 5-6 senza che sia stata richiesta ed ottenuta l'autorizzazione ovvero la mancata esecuzione dell'atto in conformità all'autorizzazione concessa potrà configurare giusta causa per la revoca degli amministratori.-----

15. L'organo amministrativo che non intenda eseguire l'atto autorizzato dall'assemblea, adotta, entro il termine di quindici giorni decorrente dal giorno in cui è stata assunta la deliberazione assembleare, apposita motivata deliberazione, che deve essere immediatamente trasmessa agli Enti locali soci. >>-----

2) - di modificare l'articolo 15 del vigente Statuto sociale come segue:-----

<< Art. 15 (Consiglio di Amministrazione - numero di consiglieri)-----

1. Ai fini delle leggi speciali ed ordinarie e quindi sulla base delle presenti previsioni statutarie, la gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, escluse

quelle che per legge e dal presente statuto sono riservate all'assemblea.-----

2. Ai fini delle leggi speciali ed ordinarie e quindi sulla base delle presenti previsioni statutarie, la Società è amministrata da un amministratore unico o da un Consiglio di amministrazione. In presenza di una pluralità di soci, in ragione delle regole del controllo analogo congiunto, ove compatibile con la normativa vigente, l'amministrazione della società, nel rispetto dell'art. 11, c. 3, del D.lgs. n.175/2016, verrà affidata a un organo collegiale.-----

3. Ai fini delle leggi speciali ed ordinarie e quindi sulla base delle presenti previsioni statutarie, sulla base delle motivazioni di cui all'art. 11, comma 3 del D.Lgs. 175/2016, l'organo amministrativo potrà essere composto da nr. 3 o da nr. 5 consiglieri. ---

4. I soci di minoranza, in caso di organo collegiale composto da tre membri, hanno diritto alla nomina di un amministratore da individuarsi mediante votazione, riservata ai soli soci di minoranza, unanime ovvero mediante ricorso al voto di lista.-----

Il diritto di cui sopra, nel caso di organo collegiale composto da cinque membri, si estende a due componenti qualora la misura della partecipazione complessiva dei soci di minoranza sia superiore al 35% con la medesima votazione di cui al comma precedente.-----

5. L'assemblea dei soci può nominare un Vice Presidente, che sostituirà il Presidente in caso di sua assenza od impedimento ed un Segretario anche estraneo al Consiglio stesso.-----

6. L'Assemblea può nominare un Amministratore unico, anche non socio, al posto del Consiglio di Amministrazione. La durata della carica dell'Amministratore Unico è determinata dall'Assemblea entro i limiti di legge.-----

7. All'Amministratore Unico, anche non socio, competono tutti poteri attribuiti al Consiglio di Amministrazione ed al suo Presidente.-----

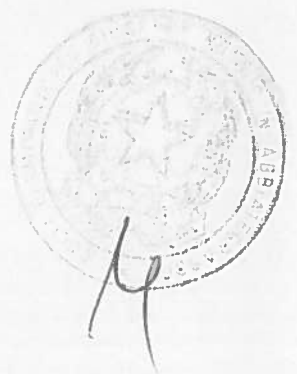
8. E' ammessa la possibilità per i partecipanti al Consiglio di Amministrazione di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo, purché nel rispetto delle medesime modalità previste per l'assemblea.-----

9. La nomina dell'eventuale consiglio di amministrazione è effettuata in ottemperanza alle disposizioni di legge in merito alla presenza del genere meno rappresentato. >>;-----

3) - di modificare l'articolo 21 del vigente Statuto sociale come segue:-----

<< Art. 21 (Controllo analogo)-----

1. Oltre a quanto disciplinato dal presente Statuto, i singoli Enti locali soci esercitano poteri di indirizzo, vigilanza e controllo sulla gestione delle attività e servizi affidati ed effettuati nel loro territorio ovvero sulla gestione della Società, anche mediante la partecipazione in un Organo di Controllo Analogo nel quale trovano rappresentanza e composto dai medesimi soggetti costituenti l'Assemblea dei soci o loro delegati.-----



2. All'Organo di Controllo Analogo sono attribuiti poteri propulsivi, di indirizzo, di controllo e di verifica sulle attività della Società e sullo stato di attuazione dei documenti di programmazione secondo le competenze ad esso assegnate: -----

- dal Regolamento di cui all'Art. 7 comma 2;-----

- da appositi patti parasociali ovvero specifiche convenzioni intercomunali tra soci, stipulate ai sensi dell'Art. 30 del T.U.E.L.-

3. In particolare l'Organo di Controllo Analogo:-----

a. elabora proposte di indirizzi e formula indicazioni e orientamenti per gli obiettivi strategici della società, che tengono conto delle esigenze di ogni ente locale socio, al fine della successiva predisposizione degli atti indicati dall'Art. 17 comma 6 lett. a); -

b. effettua la verifica del report al 30/06 ed adotta gli eventuali provvedimenti conseguenti;-----

c. presenta ai Comuni Soci, l'idonea documentazione ai fini della verifica del rispetto degli indirizzi e del raggiungimento degli obiettivi annuali espressi ai sensi dell'Art. 4 comma 4, nell'ambito di un sistema integrato di programmazione e controllo. >>;-

4) - di modificare l'articolo 22 del vigente Statuto sociale come segue:-----

<< **Art. 22 (Programmazione economica-finanziaria)**-----

1. Al fine della definizione degli indirizzi e degli obiettivi da parte degli enti soci, l'Organo Amministrativo, entro il 15 novembre di ogni anno, presenta lo schema del budget economico e finanziario nonché tutti i documenti necessari e utili all'emanazione degli indirizzi e degli obiettivi di cui all'art. 4, comma 4. -----

2. Il Budget dovrà essere redatto in conformità con le prescrizioni del Regolamento di cui all'art. 7, comma 2 e dovrà recepire eventuali integrazioni definite in sede di convenzione e/o patti parasociali tra gli enti locali soci ai sensi dell'art. 21 comma 2 o comunque richieste dall'Organo per il Controllo Analogo.-----

3. Al fine dell'attuazione da parte dell'Organo Amministrativo delle Società, in caso di partecipazione totalitaria il Budget sarà oggetto di formale approvazione da parte del socio mentre in caso di partecipazione di controllo non totalitaria l'approvazione è attribuita all'assemblea dei soci secondo quanto previsto dall'art. 14 comma 5. >>;-----

5) - di dare atto che lo Statuto sociale aggiornato e vigente dopo le sopra deliberate modificazioni, corrisponde a quello che, firmato a' sensi di legge, al presente allego sotto la lettera "**A**", omessane la lettura per espressa dispensa avutane dal comparente;-----

6) - di delegare al comparente ogni più ampio potere per dare esecuzione alla presente deliberazione, autorizzandolo espressamente ad apportare al presente atto ed allegato statuto ogni modifica, integrazione o soppressione richiesta dal Registro delle Imprese ai fini dell'iscrizione nel medesimo;-----

7) - di dare atto che tutte le spese del presente atto e relative sono a carico della società.-----

Null'altro essendovi a deliberare il Presidente dichiara sciolta

l'assemblea alle ore undici e sedici minuti. -----
Ho omesso la lettura dell'allegato per espressa dispensa avuta-
ne dal comparente.-----
E richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho da-
to lettura al comparente che, approvandolo e confermandolo, lo
sottoscrive con me notaio alle ore undici e diciassette minuti.---
Consta il presente atto di quattro fogli scritti da me e da perso-
na di mia fiducia, per dodici facciate e parte della tredicesima.--
F.to: PIERO BONASEGALE -----

GIAMPAOLO COLLI notaio - sigillo -----

=====

ALLEGATO "A" AL N. 175949/24234 DI REPERTORIO.-----

**Titolo I - DENOMINAZIONE - SEDE - MODELLO ORGANIZ-
ZATIVO - DURATA - OGGETTO**-----

Art. 1 (Denominazione)-----

1. E' costituita una Società per Azioni con la denominazione
**"Azienda Multiservizi Abbiatense Gestioni Ambientali
S.p.A."** in forma abbreviata **"A.M.A.G.A. S.p.A."**.-----

Art. 2 (Sede) -----

1. La società ha sede nel Comune di Abbiategrasso (MI).-----
2. Quale atto di principale ordinaria amministrazione, l'organo
amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere filiali, sedi
secondarie, sedi amministrative, depositi, agenzie, rappresen-
tanze ed uffici.-----

Art. 3 (Durata)-----

1. La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e
può essere prorogata, come pure anticipatamente sciolta, con
deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.-----

Art. 4 (Modello Organizzativo)-----

1. La società costituisce un modello organizzativo in autoprodu-
zione (così detto in house) degli enti soci per la gestione dei ser-
vizi pubblici locali e dei beni, funzioni e/o servizi strumentali,
rispondenti ai modelli previsti della normativa interna e comu-
nitaria; gli enti locali o gli enti pubblici titolari del capitale so-
ciale esercitano sulla società un controllo analogo congiunto a
quello esercitato sui propri servizi, nelle forme e disciplina di
cui al presente Statuto, dei Patti Parasociali e/o Convenzioni tra
i Soci nonché del Regolamento comunale per l'esercizio del con-
trollo, anche analogo, sulle società partecipate dal Comune di
Abbategrasso. -----

2. La Società è soggetta a un controllo coordinato da parte dei
Soci, tale da garantire l'espressione di forme di indirizzo e con-
trollo unitarie, ancorché provenienti da distinti soggetti, me-
diante l'utilizzo di strumenti giuridici di diritto pubblico o di di-
ritto privato, idonei a garantire, che ciascun ente, insieme a tut-
ti gli altri soci pubblici della società, sia effettivamente in grado
di controllare ed orientare l'attività della società anche in modo
svincolato dalle effettive quote di partecipazione detenute dai
singoli soci. -----

3. Il Controllo Analogo Congiunto è realizzato mediante prescri-



zioni dirette alla definizione di regole comuni da attuarsi all'interno della Società con lo scopo di ricondurre la gestione della Società in un ambito prettamente pubblicistico individuando i principali strumenti operativi e condivisi, al fine di attuare un'effettiva e determinante influenza da parte dei Comuni Soci, sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della società.-----

4. Le attività ed i servizi che costituiscono l'oggetto sociale, di cui ai commi seguenti, saranno svolti in conformità agli indirizzi degli Enti Soci, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 42, comma 2, lettera g) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267. -----

5. In conseguenza del pregnante controllo analogo previsto nel presente statuto, la società ha l'obbligo di organizzare le risorse aziendali nel loro complesso, rispettando gli obiettivi ad esse assegnati dai propri enti soci ed allestendo al proprio interno un sistema di controllo, finalizzato al perseguimento degli obiettivi strategici e di gestione di propria competenza e realizzando le condizioni perché tra l'ente affidante e la società affidataria dei servizi pubblici locali di rilevanza economica vi sia uno scambio d'informazioni verso l'ente socio per il tramite dell'organismo di controllo analogo, con il fine della rilevazione degli scostamenti e dell'attivazione di eventuali azioni correttive.-----

Art. 5 (Attività che costituisce l'oggetto Sociale)-----

1. La società è operativa nei servizi pubblici locali d'interesse generale ed opere connesse e nell'autoproduzione di beni o servizi strumentali agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni ai sensi di legge.-----

2. Nei casi consentiti dalla legge, la Società può svolgere l'esercizio esternalizzato di funzioni amministrative di competenza degli Enti. -----

3. Ai sensi di legge speciale la società sviluppa meno del 20 (venti) per cento dei ricavi complessivi della attività prevista nel proprio oggetto con soggetti diversi dagli enti soci e correlata utenza, dando priorità agli enti locali terzi previa convenzione di funzione con gli enti locali soci di questa società, nonché a livello di extra utenza ed extra territorialità. Detto meno del 20 (venti) per cento di ricavi complessivi è da considerarsi come ricavi non protetti (ovvero in libero mercato).-----

La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di ricavi (così detto vincolo di attività) superiore all'80 (ottanta) per cento dei ricavi complessivi, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società, senza arrecare alcuna riduzione degli standards di qualità prefissati.-- Per l'attività non protetta la società provvederà alla separazione contabile dei costi totali di funzionamento al netto dei relativi proventi, previa individuazione dei costi comuni da addebitarsi, sulla base del criterio adottato, all'attività protetta e non.-----

Ai sensi degli artt. 5 e 192 del d.lgs. 50/2016 e degli artt. 4 e 16 del d.lgs. 175/2016, spetta al consiglio comunale dell'ente socio

formulare i propri indirizzi circa le attività (eccedenti i servizi pubblici locali d'interesse generale ed i servizi strumentali) affidabili alla società.-----

Ai fini del controllo analogo l'attività non protetta rientra (salvo diverse ipotesi di legge) nei principali atti di ordinaria amministrazione. Prima della stipula dei relativi contratti o convenzioni, l'organismo di controllo analogo riceve per tale attività il piano degli investimenti e connesse fonti di copertura, il piano industriale, l'apprezzamento dello specifico rischio, copia della bozza del contratto o convenzione, i riflessi sul bilancio riferito all'attività protetta durante la gestione e con riferimento alla scadenza del contratto o convenzione citato.-----

Spetta all'organo amministrativo verificare che l'attività non protetta risulti inferiore al 20 (venti) per cento dei ricavi complessi.-----

Nell'attività non protetta rientrano anche le eventuali attività coerenti con i propri fini istituzionali, acquisite con gara d'appalto o di concessione e gestione assistita o meno da finanza progetto.-----

4. Ciò premesso, l'attività che costituisce l'oggetto sociale consiste nello svolgimento, in ogni suo aspetto, delle attività sotto indicate nei seguenti settori:-----

- Territorio ed ambiente;-----
- Infrastrutture territoriali ed ambientali;-----
- Suolo e sue risorse;-----
- Parchi ed aree protette;-----
- Aree verdi;-----
- Cimiteriali;-----
- Risorse energetiche;-----
- Sistemi informativi e telecomunicazioni;-----
- Sistemi di teleriscaldamento;-----
- Turistico, sportivo, culturale;-----
- Attività produttive ed economiche;-----
- Patrimonio Immobiliare;-----
- Illuminazione Votiva;-----
- Gestione tariffe servizi affidati;-----
- Servizi amministrativi strumentali alle attività di:-----
- Gestione del personale;-----
- Gestione della contabilità;-----
- Gestione dei tributi e fiscalità locale;-----
- Gestione degli acquisti;-----
- Gestione Sistemi Informativi Territoriali;-----
- Gestione farmacie e parafarmacie, previo ottenimento degli eventuali e necessari provvedimenti;-----
- Consulenza per la gestione di servizi pubblici in genere.-----

Nell'ambito suddetto la società svolge, nei limiti previsti dalla legge le seguenti attività riconducibili ai settori di cui al comma precedente:-----

- Progettazione, analisi, gestione e manutenzione di servizi e attività, aventi anche carattere amministrativo e tecnologico;-----



- Analisi e progettazione di soluzioni per problematiche specifiche dei soci;-----
- Studi, ricerche, indagini, rilevazioni;-----
- Promozione, valorizzazione, sviluppo e sostegno;-----
- Analisi di fattibilità tecnica, economica e gestionale;-----
- Progettazione, esecuzione, attuazione e direzione di lavori ed interventi, nonché tutte le attività consentite dalle leggi vigenti e comunque nei limiti fissati dalle medesime;-----
- Ricerca e sviluppo di tecnologie nel campo dell'energia; -----
- Progettazione, realizzazione e gestione di sistemi di illuminazione interna ed esterna; -----
- Manutenzione immobili pubblici e privati e di reti tecnologiche;-----
- Produzione e distribuzione energia elettrica, anche da fonti rinnovabili e sviluppo di azioni finalizzate all'efficienza energetica per produrre benefici di carattere economico ed ambientale:--
- Gestione dell'energia autoprodotta; -----
- Offerta di servizi energetici integrati, con riferimento all'efficienza energetica, per la realizzazione ed eventuale successiva gestione degli interventi;-----
- Diffusione sul territorio di impianti di generazione distribuita di energia, basati sullo sfruttamento delle fonti rinnovabili;-----
- Garanzia dei livelli di prestazione proposti attraverso meccanismi contrattuali di EPC (Energy Performance Contract), attraverso il monitoraggio del sistema di domanda e consumo di energia, verifica dei consumi e presentazione di report periodici al cliente/socio; -----
- Diagnosi con individuazione dei possibili interventi di miglioramenti dell'efficienza energetica;-----
- Certificazioni energetiche a supporto delle attività svolte;-----
- Supporto tecnico per la scelta o l'acquisizione dei finanziamenti da parte del cliente/socio e la gestione degli incentivi, bandi e finanziamenti pubblici;-----
- Divulgazione, sensibilizzazione ed informazione sull'efficienza energetica e le fonti rinnovabili.-----
- Installazione, trasformazione, ampliamento, gestione e conduzione, manutenzione di impianti, al fine del miglioramento dell'efficienza energetica.-----
- Verifica della rispondenza degli impianti e delle attrezzature alla legislazione e alla normativa di riferimento, anche ai fini del rispetto dell'ambiente e della sicurezza con individuazione e realizzazione degli eventuali interventi di adeguamento e mantenimento della rispondenza ai requisiti cogenti.-----
- Installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti di riscaldamento e condizionamento relativi ad edifici adibiti ad uso civile ed industriale, sia pubblici che privati.-----
- Esercizio delle attività di igiene urbana, raccolta, trasporto, smaltimento e distruzione, trattamento e riciclo dei rifiuti in genere.-----

Con riferimento a quanto previsto nel precedente periodo la società può svolgere qualsiasi altra attività connessa, strumentale, affine, complementare o comunque utile ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale ivi compresa, ai sensi di legge, l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi ed ogni altra attività che consenta una migliore utilizzazione e valorizzazione delle strutture, risorse e competenze impiegate, con particolare riferimento a servizi commerciali, tecnici e gestionali connessi alla gestione del rifiuto. Tutte le suddette attività potranno, ai sensi di legge, essere attuate anche in partecipazione con altri enti, società o consorzi. Ai sensi di legge e del presente statuto, la società può compiere, ma con carattere non prevalente rispetto all'oggetto sociale, tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari e può assumere partecipazioni in altre società, enti, imprese, o altre forme associative con oggetto analogo, affine o connesso al proprio, con tassativa esclusione dell'assunzione di partecipazioni a carattere finanziario, nonché di qualsiasi altra operazione riservata dalla legge alle società finanziarie; in particolare, per il raggiungimento dello scopo sociale la società può procedere al rilascio, a proprio favore o di società controllate o partecipate, di fidejussioni e di garanzie reali, con esclusione della raccolta del risparmio tra il pubblico e dell'esercizio delle attività riservate dal decreto legislativo 24 febbraio 1998 n.58.-----

- Gestione e sviluppo di servizi amministrativi di supporto alle attività istituzionali degli Enti Locali, anche di natura informatica e telematica, come ad esempio: -----

-- gestione di servizi di ricerca evasione tributaria locale e non nell'ambito del progetto di federalismo fiscale; -----

-- gestione di servizi di recupero di gettito fiscale locale dallo Stato; -----

-- gestione di servizi di controllo della velocità, del traffico, dell'accesso a zone delimitate; -----

-- gestione di servizi strumentali di carattere amministrativo e tecnologico ausiliari allo svolgimento delle attività di accertamento, liquidazione, riscossione delle entrate tributarie, patrimoniali e non;-----

-- gestione di servizi di recupero insoluti (con particolare riguardo alle contravvenzioni al codice della strada); -----

-- gestione di servizi di pagamenti ed acquisti in rete; -----

-- gestione di servizi di ricerca di informazioni anche attraverso il monitoraggio di mezzi di comunicazione (rassegna stampa ecc.); -----

-- gestione di servizi relativi a normative di settore quali ad esempio: privacy, anticorruzione, trasparenza, sicurezza, ecc. ecc.;-----

- gestione di servizi di redazione informatica di verbali di sedute consiliari; -----

-- gestione di servizi di inserimento dati (data entry).-----

5. La Società, che non fa ricorso al mercato del capitale di ri-



schio, potrà espletare i servizi di cui all'oggetto sociale anche in favore, o in collaborazione, con Enti pubblici e privati, quand'anche promuovendo la costituzione di società, consorzi, associazioni, fondazione, GEIE (Gruppo Europeo di Interesse Economico).-----

6. Per il conseguimento dell'oggetto sociale la Società potrà esercitare ogni attività e compiere tutte le operazioni industriali, finanziarie, commerciali, mobiliari ed immobiliari, necessarie ed utili per il raggiungimento dello scopo sociale, ivi compreso il rilascio di fidejussioni e garanzie anche a favore di terzi, nonché la facoltà di assumere partecipazione ed interessenze in altre società imprese aventi oggetto analogo o comunque connesso con il proprio, il tutto con esclusione dello svolgimento nei confronti del pubblico di qualunque attività qualificata come finanziaria dalla legge. -----

7. Senza eccezione o riserva alcuna da parte dei soci, devono ritenersi comunque escluse dall'oggetto sociale quelle attività sopra specificate per le quali norme inderogabili di legge, presenti o future, ne escludano l'esercizio in forma sociale ovvero modalità di esercizio in via esclusiva. -----

8. La Società non potrà in alcun caso svolgere attività di locazione finanziaria, attività professionali riservate, servizi di investimento di cui al D.Lgs. 1° settembre 1993 n.385, e successive modificazioni ed integrazioni. -----

9. L'oggetto sociale e le sue variazioni non dovranno essere tali da attribuire una vocazione commerciale alla società.-----

Art. 6 (Capitale sociale)-----

1. Il capitale sociale è fissato in Euro 2.192.076,00 (due milioni centonovantaduemila settantasei virgola zero zero) ed è suddiviso in n.81.188 (ottantunomilacentoottantotto) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 27,00 (ventisette virgola zero zero) cadauna. -----

2. La società è a capitale interamente pubblico, incedibile a privati, ad eccezione di partecipazioni prescritte da norme di legge pur sempre in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società.---

3. La Società potrà raccogliere fondi fra i soggetti iscritti nel libro dei soci in conto capitale o per finanziamento fruttifero od infruttifero, in proporzione o no alle azioni possedute, nei limiti in cui ciò non costituisca raccolta di risparmio tra il pubblico e comunque nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e delle relative integrazioni di fonte amministrativa. -----

4. Il capitale sociale ovvero gli eventuali successivi aumenti, deliberati in conformità alle norme di legge e del presente Statuto, potranno essere costituiti anche da conferimenti di beni in natura e crediti. Le azioni corrispondenti a questi ultimi conferimenti dovranno essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione. Non possono formare oggetto di conferimenti le prestazioni d'opera e di servizi.-----

Art. 7 (Azioni)-----

1. La partecipazione di ciascun socio è rappresentata da azioni.-
2. La qualità di socio discende dalla titolarità di almeno una azione. Tale titolarità comporta di per sé piena e assoluta adesione al presente statuto, al Regolamento per l'esercizio del controllo, anche analogo, sulle società partecipate del Comune di Abbiategrasso, ai Patti Parasociali/Convenzioni integrativi il Controllo Analogo Congiunto ed alle deliberazioni degli organi societari legalmente adottate, nonché l'affidamento fisico di quanto ricompreso nell'oggetto sociale sotto forma di una delle attività previste nell'oggetto sociale. -----
3. A ciascun socio è assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte del capitale sociale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo conferimento.-----
4. Le azioni sono nominative e conferiscono ai loro possessori uguali diritti. -----
5. Le azioni sono indivisibili ed ognuna di esse dà diritto ad un voto in Assemblea.-----
6. In forza di eventuali successive modificazioni dello Statuto potranno essere emesse categorie di azioni fornite di diritti diversi ai sensi degli articoli 2348 e seguenti del Codice Civile. ----
7. Le azioni sono trasferibili per atto tra vivi, salvo il diritto di prelazione a favore degli altri soci da esercitarsi secondo quanto previsto al successivo art.8 con il rispetto della clausola di gradimento di cui al successivo art.9.-----
8. Per alienazione si intende anche il trasferimento della nuda proprietà o di altro diritto reale sulle azioni.-----
9. Le azioni liberate con conferimenti diversi dal denaro non possono essere alienate prima del controllo della valutazione da parte degli Amministratori.-----
10. Se previste, le azioni con prestazioni accessorie non sono trasferibili senza il consenso del Consiglio di Amministrazione.--
11. Nel caso di comproprietà delle azioni i diritti devono essere esercitati da un rappresentante comune. Nel caso in cui il rappresentante comune non sia stato nominato, le comunicazioni e le dichiarazioni che la Società rende ad uno dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti. Resta fermo il fatto che i comproprietari dell'azione sono solidalmente responsabili delle obbligazioni da essa derivanti.-----
12. Ad ogni effetto di legge, il domicilio dei soci è quello risultante dall'iscrizione degli stessi nel libro soci.-----

Art. 8 (Diritto di prelazione)-----

1. Nel caso di trasferimento per atto tra vivi delle azioni, i soci avranno diritto di prelazione e la Società potrà annotare l'avvenuta cessione nei propri libri sociali solo se tale diritto non sarà esercitato nei termini assegnati ovvero rinunciato espressamente.-----
2. Il socio che intende cedere o comunque trasferire a qualsiasi titolo, tutte le proprie azioni, parte di esse ovvero diritti sulle medesime, dovrà darne comunicazione, con l'indicazione del corrispettivo, dell'acquirente e di altra modalità connessa al tra-



sferimento, a mezzo lettera raccomandata A/R, a tutti gli altri soci e per conoscenza al Presidente del Consiglio di Amministrazione.-----

3. Coloro che intendano esercitare il diritto di prelazione dovranno manifestare il proprio intendimento a mezzo raccomandata A/R inoltrata all'offerente, per conoscenza, al Presidente del Consiglio di Amministrazione entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma.-----

4. La prelazione dovrà essere esercitata per l'intera quota azionaria offerta e per le medesime condizioni d'offerta, nel caso di più optati, le azioni saranno fra essi ripartite, in ragione di multipli del valore nominale, in proporzione alle azioni da ciascuno già possedute.-----

5. Qualora il diritto di prelazione sia stato esercitato in relazione a condizioni qualitative e/o quantitative diverse rispetto all'offerta, il socio offerente sarà libero di cedere a terzi le azioni offerte, purché alle condizioni originariamente indicate.-----

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano ad atti o negozi di qualsivoglia natura che comportino il trasferimento, sotto qualsiasi forma, della titolarità giuridica delle azioni e/o dei diritti spettanti alle stesse, ivi compresi gli atti di trasferimento di carattere gratuito.-----

In tale ultima ipotesi, il prezzo di acquisto dovrà essere determinato a norma dell'art. 1473 Codice Civile con applicazione della disciplina di cui all'art. 1349 Codice Civile.-----

7. La qualità di socio determina in via automatica e senza bisogno di formalità alcuna, l'accettazione piena ed incondizionata delle norme di cui al presente articolo.-----

Art.9 (Diritto di gradimento)-----

1. Le azioni sociali sono trasferibili a terzi per atto tra vivi alle condizioni di cui al presente articolo.-----

2. Il socio che intende cedere le proprie azioni dovrà darne comunicazione a tutti gli altri soci e per conoscenza al Presidente del Consiglio di Amministrazione secondo le modalità di cui all'art. 7.-----

3. Entro il termine di cui all'art.8, comma 3, quand'anche non ritengano di esercitare il diritto di prelazione loro riconosciuto, gli aventi diritto dovranno a loro volta far pervenire, a mezzo raccomandata A/R, la concessione o il diniego del gradimento per il cessionario indicato dal cedente, notiziando per conoscenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione.-----

4. Il cessionario dovrà riportare il gradimento espresso da almeno 2/3 (due terzi) del capitale sociale.-----

5. In caso di silenzio da parte degli aventi diritto, decorso il termine di cui al comma 3, il gradimento si intenderà concesso.

6. Nel caso in cui il gradimento non venga concesso, gli altri soci, proporzionalmente alle proprie partecipazioni, hanno l'obbligo di acquistare le azioni in oggetto al prezzo offerto dal terzo, oppure l'alienante ha il diritto di recedere dalla Società, secondo le disposizioni di legge e del presente Statuto.-----

7. In ogni caso, il diniego di gradimento dovrà essere motivato in maniera compiutamente circostanziata con riferimento alla qualità del soggetto proposto in relazione all'attività sociale.-----

Art. 10 (Obbligazioni)-----

1. La Società potrà emettere obbligazioni ordinarie anche convertibili, nei limiti e con le modalità previste dalle norme del Codice Civile e dalle altre disposizioni vigenti.-----

Art. 11 (Avviso di convocazione)-----

1. La convocazione deve avvenire mediante avviso inviato ai soci, agli Amministratori, ai Sindaci e ai soggetti che esercitano il controllo contabile, mediante lettera raccomandata o posta elettronica purché sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea. Sono tuttavia valide, anche senza formale convocazione, se vi è rappresentato l'intero capitale sociale e vi assiste la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia, in quest'ultima ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.-----

2. L'avviso di convocazione può indicare un'ulteriore data successiva per l'eventuale seconda convocazione.-----

3. Con l'avviso di convocazione è trasmesso agli enti locali socio lo schema di atto deliberativo nonché gli eventuali documenti oggetto di approvazione.-----

4. Salvo quanto disposto dall'ultimo capoverso dell'art. 2367 del Codice Civile, è consentito a tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale, di richiedere all'organo amministrativo la convocazione dell'Assemblea con domanda contenente gli argomenti da trattare.-----

5. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio o, qualora particolari esigenze, relative alla struttura ed all'oggetto della Società, lo richiedano, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, nei limiti e alle condizioni di cui all'articolo 2364, secondo comma, Codice Civile.-----

Art. 12 (Intervento in Assemblea)-----

1. Il diritto di intervento in Assemblea è disciplinato dalle norme di legge, dallo Statuto e dalle disposizioni contenute nell'avviso di convocazione.-----

2. Possono intervenire all'Assemblea i soci che, alla data dell'Assemblea stessa, risultino regolarmente titolari di azioni aventi diritto di voto, ovvero di strumenti finanziari partecipativi aventi diritto di voto nell'Assemblea stessa.-----

3. Ai fini dell'intervento non è necessario il preventivo deposito delle azioni o della relativa certificazione, né degli strumenti finanziari partecipativi e della loro relativa certificazione.-----

4. Ogni socio, che ha diritto di intervenire all'Assemblea, può farsi rappresentare con delega scritta da altra persona, nei limiti e con le modalità previste dall'art. 2372 del Codice Civile.-----

5. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.--

6. E' consentito l'intervento in Assemblea mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo, purché sia sempre garantita la possibilità di discussione in tempo reale; egualmente è consentita l'espressione del voto per corrispondenza, se non è vietato da norme inderogabili di legge. Chi esprime il voto per corrispondenza si considera intervenuto in Assemblea.-----

7. E' ammessa la possibilità per i partecipanti all'assemblea di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità tra i soci. In particolare è necessario che:-----

- sia consentito al presidente dell'assemblea di verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;-----

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;-----

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;--

- sia possibile visionare, ricevere e trasmettere documenti;-----

- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.-----

Art. 13 (Presidenza e segreteria)-----

1. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in caso di loro assenza da persona designata dalla stessa Assemblea.-----

2. L'Assemblea nomina un Segretario anche non socio e, qualora lo ritenga opportuno, sceglie fra i soci due scrutatori. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale è redatto da un notaio, scelto dal Presidente.-----

3. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.-----

4. Le deliberazioni dell'Assemblea, adottate con le modalità di votazione di volta in volta determinate dal Presidente dell'Assemblea, ma sempre con voto palese, devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori, e dovranno essere trascritte, a cura del Presidente, nell'apposito libro sociale delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea. Il verbale deve contenere le indicazioni ed essere redatto secondo quanto previsto dall'art. 2375 del Codice Civile.-----

5. Nei casi di legge ed, inoltre, quando il Presidente dell'Assemblea lo ritenga opportuno, il verbale sarà redatto da un notaio il

quale fungerà da segretario.-----

Art. 14 (Costituzioni e deliberazioni)-----

1. L'Assemblea generale, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità degli azionisti e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge o al presente Statuto obbligano tutti gli azionisti, compresi gli assenti ed i dissenzienti.-----

2. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.-----

3. Le assemblee ordinaria e straordinaria deliberano sulle materie ad esse riservate dagli articoli 2364 e 2365 del Codice Civile.

4. l'assemblea ordinaria delibera sulle materie previste dalla legge ed in particolare:-----

a) approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;-----

b) approvazione dell'eventuale piano di risanamento;-----

c) nomina e revoca dell'Organo Amministrativo e del presidente dello stesso;-----

d) nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale;----

e) determinazione del compenso di amministratori e sindaci;----

f) responsabilità degli organi sociali secondo quanto previsto dal C.C..-----

E' fatto divieto all'assemblea di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.-----

5. Sono sottoposti alla preventiva autorizzazione da parte dell'assemblea al fine del successivo compimento di atti da parte dell'organo di amministrazione, ferma in ogni caso la responsabilità di questo per gli atti compiuti in esecuzione del mandato conferito, anche ai fini dell'esercizio del controllo analogo:----

a) approvazione del Budget annuale e triennale;-----

b) approvazione regolamenti proposti dall'organo amministrativo;-----

c) partecipazione in altre società a partecipazione pubblica o dismissione delle stesse; -----

d) costituzione di società di capitali;-----

e) assunzione di nuove attività o di nuovi servizi o dismissione di attività o servizi già esercitati;-----

f) rilevanti operazioni gestionali, qualora non esplicitamente previste nel Budget; -----

g) patti parasociali e di sindacato, ivi comprese le convenzioni tra Soci, per la gestione di attività di controllo analogo congiunto;-----

h) approvazione e modifica statuti di società partecipate;-----

i) affidamenti di servizi e relativi business plan;-----

j) attività (eccedenti i servizi pubblici locali d'interesse generale e i servizi strumentali) affidabili alla società.-----

6. L'assemblea straordinaria delibera sulle materie previste dalla legge ed in particolare:-----

a. modificazioni dello Statuto, comprese le decisioni che comportano modifiche dell'oggetto sociale o modifiche dei diritti dei soci;-----

b. operazioni straordinarie di fusioni, scissioni, dismissioni e di trasformazione;-----

- c. scioglimento anticipato della società;-----
- d. l'aumento del capitale sociale anche mediante l'ingresso di un nuovo socio;-----
- e. conferimento di azienda e/o di rami di azienda;-----
- f. emissione di prestiti obbligazionari, anche convertibili ed altri strumenti finanziari;-----
- g. nomina, sostituzione e poteri del liquidatore.-----
- 7. L'Assemblea è validamente costituita e delibera con le maggioranze di cui agli articoli 2368 e 2369 del Codice Civile. I quorum stabiliti per la seconda convocazione valgono anche per le convocazioni successive. Sono fatti salvi i casi in cui la legge richiede inderogabilmente diverse specifiche maggioranze.-----
- 8. L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno il 75% del capitale sociale, sia in prima che seconda convocazione.-----
- 9. L'assemblea delibera all'unanimità del capitale sociale in merito:-----
 - a) all'approvazione del budget;-----
 - b) all'aumento del capitale sociale fatta eccezione per l'aumento del capitale sociale mediante ingresso di nuovi soci.-----
- 10. Le decisioni afferenti alle materie di competenza dell'assemblea in seduta straordinaria e l'approvazione del budget potranno essere assunte previa esplicita preventiva autorizzazione degli enti locali soci, ai sensi dell'art. 4, comma 4, e dovranno rispettarne gli indirizzi.-----
- 11. Ogni ente socio, a prescindere dalla misura della partecipazione al capitale sociale, con riferimento alle scelte strategiche che riguardano il proprio territorio, ha diritto di esprimere, anche nell'ambito dell'Organo di Controllo Analogo Congiunto, indirizzi vincolanti per tutte le decisioni societarie e, inoltre, ha diritto di veto da esercitarsi in Assemblea dei Soci, in occasione dell'approvazione dei punti precedenti, sulle materie che lo riguardano, con riferimento ai servizi affidati di competenza del proprio territorio, e più esattamente: 1) modifiche del proprio contratto di servizio; 2) modifiche della carta dei servizi per quanto espressamente riferito al sopracitato diritto; 3) modifiche delle tariffe/corrispettivi; 4) modifiche all'eventuale voto di lista per la designazione dei componenti degli organi societari; 5) operazioni di investimento, disinvestimento, patrimoniali che riguardano beni o attività prettamente riconducibili al singolo Comune socio salvo che si tratti di decisione connessa all'esercizio di impianti comuni a servizio della generalità dei soci; 6) operazioni non conformi agli indirizzi vincolanti espressi dagli enti locali soci. -----
- 12. l'assemblea dei soci, vigila sullo stato economico e finanziario della società, al fine di imputare il risultato d'esercizio nei termini di cui al successivo art. 23.-----
- 13. Ogni ente socio, a prescindere dalla misura della partecipazione al capitale sociale, ove ritenga che la società non abbia eseguito o non stia eseguendo l'atto in conformità all'autorizza-

zione concessa, può richiedere, ai sensi dell'art. 2367 del Codice Civile, l'immediata convocazione dell'assemblea affinché adotti i provvedimenti che riterrà più opportuni nell'interesse della società.-----

14. L'esecuzione degli atti di cui ai commi 5-6 senza che sia stata richiesta ed ottenuta l'autorizzazione ovvero la mancata esecuzione dell'atto in conformità all'autorizzazione concessa potrà configurare giusta causa per la revoca degli amministratori.-----

15. L'organo amministrativo che non intenda eseguire l'atto autorizzato dall'assemblea, adotta, entro il termine di quindici giorni decorrente dal giorno in cui è stata assunta la deliberazione assembleare, apposita motivata deliberazione, che deve essere immediatamente trasmessa agli Enti locali soci.-----

Art. 15 (Consiglio di Amministrazione - numero di consiglieri)-----

1. Ai fini delle leggi speciali ed ordinarie e quindi sulla base delle presenti previsioni statutarie, la gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, escluse quelle che per legge e dal presente statuto sono riservate all'assemblea.-----

2. Ai fini delle leggi speciali ed ordinarie e quindi sulla base delle presenti previsioni statutarie, la Società è amministrata da un amministratore unico o da un Consiglio di amministrazione. In presenza di una pluralità di soci, in ragione delle regole del controllo analogo congiunto, ove compatibile con la normativa vigente, l'amministrazione della società, nel rispetto dell'art. 11, c. 3, del D.lgs. n. 175/2016, verrà affidata a un organo collegiale.-----

3. Ai fini delle leggi speciali ed ordinarie e quindi sulla base delle presenti previsioni statutarie, sulla base delle motivazioni di cui all'art. 11, comma 3 del D.Lgs. 175/2016, l'organo amministrativo potrà essere composto da nr. 3 o da nr. 5 consiglieri. ---

4. I soci di minoranza, in caso di organo collegiale composto da tre membri, hanno diritto alla nomina di un amministratore da individuarsi mediante votazione, riservata ai soli soci di minoranza, unanime ovvero mediante ricorso al voto di lista.-----

Il diritto di cui sopra, nel caso di organo collegiale composto da cinque membri, si estende a due componenti qualora la misura della partecipazione complessiva dei soci di minoranza sia superiore al 35% con la medesima votazione di cui al comma precedente.-----

5. L'assemblea dei soci può nominare un Vice Presidente, che sostituirà il Presidente in caso di sua assenza od impedimento ed un Segretario anche estraneo al Consiglio stesso.-----

6. L'Assemblea può nominare un Amministratore unico, anche non socio, al posto del Consiglio di Amministrazione. La durata della carica dell'Amministratore Unico è determinata dall'Assemblea entro i limiti di legge.-----

7. All'Amministratore Unico, anche non socio, competono tutti

poteri attribuiti al Consiglio di Amministrazione ed al suo Presidente.-----

8. E' ammessa la possibilità per i partecipanti al Consiglio di Amministrazione di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo, purché nel rispetto delle medesime modalità previste per l'assemblea.-----

9. La nomina dell'eventuale consiglio di amministrazione è effettuata in ottemperanza alle disposizioni di legge in merito alla presenza del genere meno rappresentato.-----

Art. 16 (Durata in carica)-----

1. Gli Amministratori restano in carica per un periodo stabilito dall'Assemblea dei soci, ma comunque non superiore alla data di convocazione dell'assemblea di approvazione del bilancio riferito al terzo esercizio dall'assunzione della carica. Si applica comunque la l. 444/1994 per la durata della carica e relativi effetti. -----

2. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, il Consiglio provvede alla loro temporanea sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea. Gli Amministratori così nominati resteranno in carica solo fino alla successiva Assemblea da convocarsi entro 45 giorni dalla cessazione al fine della sostituzione degli amministratori cessati.-----

3. In caso di dimissioni della maggioranza dei componenti il Consiglio, s'intendono dimissionari tutti gli altri membri del Consiglio medesimo e si procede ai sensi dell'articolo 2386, ultimo comma del C.C.-----

4. In sede di assunzione del mandato di amministratore ovvero di presidente con deleghe gestionali dirette o di amministratore delegato o di amministratore unico, le verifiche previste dalle leggi ordinarie e dalle leggi speciali e quindi da effettuarsi, ai sensi del d.lgs. 39/2013, sono sviluppate dal responsabile della prevenzione della corruzione della società.-----

Art. 17 (Attribuzioni dell'organo di amministrazione)-----

1. All'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, nei limiti dei poteri ad esso conferiti, all'Amministratore Delegato, spetta la legale rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, nonché la firma sociale.-----

2. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione sono attribuite inoltre le seguenti deleghe gestionali dirette:-----

- raccordo istituzionale con gli Enti Soci;-----
- cura delle relazioni esterne;-----
- sorveglianza dell'attività sociale e del responsabile controllo interno (audit interno).-----

3. Il Consiglio può delegare, e revocare, parte delle proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, all'Amministratore Delegato ovvero a procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti, precisandone il mandato.

Non possono essere delegate le attribuzioni che per legge devono essere esercitate dal Consiglio di Amministrazione.-----

4. L'organo Amministrativo è investito dei poteri sui secondari atti di amministrazione ordinaria. In esecuzione degli approvati strumenti programmatici di cui al precedente Art. 14 comma 5 e 6 esso recupera i pieni poteri sia sugli atti di straordinaria amministrazione sia sui principali atti di ordinaria amministrazione. In tal senso esso è investito di tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il raggiungimento dello scopo sociale, con esclusione di quanto espressamente riservato per legge e dal presente statuto all'Assemblea dei soci.-----

5. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.-----

6. L'organo Amministrativo, in coerenza con quanto previsto nel precedente comma 4 ha competenza esclusiva non delegabile nelle seguenti materie:-----

a) in conformità con gli orientamenti preventivamente espressi dall'Organo di Controllo Analogo Congiunto:-----

- redazione dello schema di budget (e dell'eventuale piano risanamento) di cui all'art. 22, comma 2;-----

- presentazione ai soci, per il tramite dell'Organo di cui all'Art. 21, di tutti i documenti utili e necessari al fine della preventiva autorizzazione prevista dall'Art. 14 e Art. 22 e in ogni caso riconducibili all'emanazione degli indirizzi di cui all'Art. 4 comma 4;-----

b) redazione del bilancio d'esercizio da sottoporre all'esame del Collegio Sindacale, almeno trenta giorni prima del termine per l'approvazione da parte dell'Assemblea.-----

7. L'organo amministrativo applicherà alle eventuali società controllate gli indirizzi ricevuti in materia di controllo analogo, a sua volta ricevuti dagli enti soci di questa società per il tramite dell'assemblea dei soci stessi. In tali ipotesi questa società estenderà il controllo analogo nell'architettura e contenuto concretamente richiamato nel presente statuto, a favore dei propri soci, a dette controllate.-----

8. In presenza di un bilancio consuntivo in perdita o di un bilancio di previsione in perdita o di indicatori complessivi di rischio da default, come definiti dell'organo amministrativo, il cui rating risulti elevato, sussiste l'obbligo in capo allo stesso organo amministrativo della società di predisporre, fare sottoporre all'organismo di controllo analogo ed all'organo di controllo interno, e fare approvare all'assemblea ordinaria dei soci, un piano di risanamento indicante, tra l'altro, le azioni ed i calendari da porsi in essere e relativi responsabili, per recuperare una situazione di equilibrio economica-finanziaria entro tre esercizi dal primo di detto piano. -----

9. Spetta all'organo amministrativo, nel rispetto delle tempistiche stabilite dall'assemblea dei soci, valutare l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristi-

che organizzative nonché dell'attività svolta, e comunque in coerenza con la così detta filiera di rischio da default, gli strumenti di governo societario con i seguenti: a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale; b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione; c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società; d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea.-----

10. L'organo amministrativo adotta specifici programmi di valutazione del rischio da default (classificato basso, medio, alto) e ne informa l'assemblea nell'ambito della relazione sul governo della società quale sezione della relazione della gestione di cui all'articolo 2428 rubricato Relazione sulla gestione, codice civile. Se dall'analisi dell'indicatore complessivo di rischio emergessero elementi tali da far presumere un possibile stato di crisi detto organo adotta senza indugio i relativi provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi ed eliminare le cause.-----

11. L'organo amministrativo attua i regolamenti interni sul reclutamento del personale, nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea di trasparenza, pubblicità e imparzialità, adottando criteri di selezione (per il personale non infungibile) coerenti con quanto previsto in detto regolamento; in caso di mancata adozione dei suddetti regolamenti si applica quanto previsto dall'art. 19, comma 2 del D.Lgs. 175/2016.-----

12. L'organo amministrativo, in coerenza con gli indirizzi ricevuti per il tramite dell'assemblea dei soci, adotta propri provvedimenti atti a contenere, fermo restando una variazione relativa meno che proporzionale con il valore della produzione, i costi totali di funzionamento della gestione operativa ed extra operativa, imposte comprese. La somma di tali costi ed i relativi rapporti sarà esplicitata nel bilancio di previsione e nel progetto di bilancio consuntivo. In ogni modo lo scostamento relativo riferito a due esercizi consecutivi della somma del costo del lavoro e dei servizi esternalizzati, risulterà sempre inferiore alla variazione relativa del valore della produzione. In ogni modo gli obiettivi sopraccitati non raggiunti in un esercizio dovranno essere raggiunti di triennio in triennio.-----

13. Per dare luogo all'attività non protetta (senza alcuna ecce-

zione), spetta all'organo amministrativo preventivamente sottoporre all'organismo deputato al controllo analogo (Art 21), (eventualmente anche in sede di approvazione del bilancio di previsione o di successivo assestamento o del progetto di bilancio consuntivo) una relazione tecnica-economica circa: 1) la sussistenza delle previsioni statutarie; 2) le economie di scala perseguibili; 3) la non alterazione dell'equilibrio economico-finanziario; 4) la non alterazione della qualità erogata all'utenza ricompresa nelle attività principali; 5) i destinatari del contratto e la durata del rapporto; 6) gli investimenti e connesse fonti finanziarie di copertura; i costi, ricavi e margini previsti; 7) le macro condizioni convenzionatorie/contrattuali; 8) le condizioni da applicarsi alla scadenza di tale attività non protetta. Sarà approntato un apposito report annuale a verifica dei presupposti anzi citati anche ai fini dello stretto rispetto del controllo analogo. La maggior parte dell'attività della società, o comunque una parte significativamente consistente, è svolta con le risorse interne.-----

14. L'organo amministrativo estende il controllo analogo alle proprie controllate in coerenza con il presente Statuto e Patti Parasociali/convenzioni integrativi. -----

15. Eventuali contratti di rete d'impresa saranno preventivamente sottoposti all'organismo di controllo analogo, con allegata la relazione esplicativa in simmetria informativa con quanto previsto per l'attività protetta. -----

16. Spetta all'organo amministrativo la nomina e la revoca del Direttore e di eventuali Dirigenti.-----

Art. 18 (Convocazione del Consiglio)-----

1. Il Consiglio si riunisce sia nella sede della Società, sia altrove purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario e quando ne sia fatta domanda da almeno due dei suoi membri, dal Collegio Sindacale ovvero dall'Amministratore Delegato.-----

2. La convocazione del Consiglio è effettuata dal Presidente con lettera raccomandata - ovvero a mezzo telegramma o fax - da inviarsi al domicilio di ciascun Consigliere e di ciascun Sindaco effettivo almeno cinque giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di urgenza il termine può essere ridotto a due giorni.-----

Art. 19 (Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione)-----

1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio, è necessaria la presenza della maggioranza dei membri in carica.-----

2. Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.-----

3. A cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Segretario è tenuto il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio stesso; essi ne sottoscriveranno i verbali anche in presenza di Amministratore Unico.-----

Art. 20 (Compensi e rimborsi spese) -----

1. Ai sensi di legge speciale all'organo amministrativo spetta un

rimborso per le missioni sviluppate nello svolgimento del proprio ufficio, nonché un compenso fisso ed una eventuale quota variabile. Quest'ultima, da riferirsi a specifici obiettivi, potrà essere corrisposta anche in forma di partecipazione agli utili da predeterminarsi sulla base degli indirizzi dei Consigli comunali degli enti locali soci per il tramite dell'Assemblea.-----

2. Il compenso variabile è calcolato sul risultato ante imposte e non potrà mai porre in perdita la società ed è erogato dopo l'approvazione da parte dell'Assemblea del bilancio consuntivo al quale esso si riferisce in via premiale.-----

Sussiste il divieto di corrispondere per ogni amministratore gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato. -----

Art. 21 (Controllo analogo)-----

1. Oltre a quanto disciplinato dal presente Statuto, i singoli Enti locali soci esercitano poteri di indirizzo, vigilanza e controllo sulla gestione delle attività e servizi affidati ed effettuati nel loro territorio ovvero sulla gestione della Società, anche mediante la partecipazione in un Organo di Controllo Analogo nel quale trovano rappresentanza e composto dai medesimi soggetti costituenti l'Assemblea dei soci o loro delegati.-----

2. All'Organo di Controllo Analogo sono attribuiti poteri propulsivi, di indirizzo, di controllo e di verifica sulle attività della Società e sullo stato di attuazione dei documenti di programmazione secondo le competenze ad esso assegnate: -----

- dal Regolamento di cui all'Art. 7 comma 2;-----

- da appositi patti parasociali ovvero specifiche convenzioni intercomunali tra soci, stipulate ai sensi dell'Art. 30 del T.U.E.L.-

3. In particolare l'Organo di Controllo Analogo:-----

a. elabora proposte di indirizzi e formula indicazioni e orientamenti per gli obiettivi strategici della società, che tengono conto delle esigenze di ogni ente locale socio, al fine della successiva predisposizione degli atti indicati dall'Art. 17 comma 6 lett. a); -

b. effettua la verifica del report al 30/06 ed adotta gli eventuali provvedimenti conseguenti;-----

c. presenta ai Comuni Soci, l'idonea documentazione ai fini della verifica del rispetto degli indirizzi e del raggiungimento degli obiettivi annuali espressi ai sensi dell'Art. 4 comma 4, nell'ambito di un sistema integrato di programmazione e controllo.-----

Art. 22 (Programmazione economica-finanziaria)-----

1. Al fine della definizione degli indirizzi e degli obiettivi da parte degli enti soci, l'Organo Amministrativo, entro il 15 novembre di ogni anno, presenta lo schema del budget economico e finanziario nonché tutti i documenti necessari e utili all'emanazione degli indirizzi e degli obiettivi di cui all'art. 4, comma 4. -----

2. Il Budget dovrà essere redatto in conformità con le prescrizioni del Regolamento di cui all'art. 7, comma 2 e dovrà recepire eventuali integrazioni definite in sede di convenzione e/o patti parasociali tra gli enti locali soci ai sensi dell'art. 21 comma 2 o

comunque richieste dall'Organo per il Controllo Analogico.-----

3. Al fine dell'attuazione da parte dell'Organo Amministrativo delle Società, in caso di partecipazione totalitaria il Budget sarà oggetto di formale approvazione da parte del socio mentre in caso di partecipazione di controllo non totalitaria l'approvazione è attribuita all'assemblea dei soci secondo quanto previsto dall'art. 14 comma 5. -----

Art. 23 (Bilancio e ripartizione risultato d'esercizio)-----

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.-----

2. Alla fine di ciascun esercizio l'organo amministrativo forma il bilancio, che dev'essere presentato per la decisione dei soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, salva la facoltà di differire tale termine fino a centottanta giorni nei casi ed alle condizioni previsti dalla legge. -----

3. Salvo diversa delibera dell'assemblea, gli utili netti risultanti dal bilancio dedotto il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale, sino al raggiungimento del limite previsto dall'articolo 2430 del codice civile e gli eventuali altri accantonamenti deliberati dall'assemblea, saranno imputati a riserva straordinaria.-----

4. Il risultato economico, al netto degli accantonamenti di cui al precedente comma, deve risultare da idonea contabilità sezionale in grado di rappresentare l'andamento economico/finanziario dei singoli servizi affidati e gestiti ovvero dei ricavi di cui all'art. 5 comma 3 (ricavi non protetti di libero mercato).-----

Non costituisce provvedimento adeguato l'eventuale ripianamento generalizzato di perdite, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale da approvarsi con le stesse procedure e competenze del Budget (in sostituzione di detto bilancio), dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle proprie attività entro il terzo esercizio a partire da quello nel quale è rilevata la perdita di esercizio. -----

Art. 24 (Collegio sindacale)-----

1. Il Collegio Sindacale, che esercita le funzioni previste dall'art. 2403 Codice Civile, è composto da tre sindaci effettivi e da due supplenti in possesso dei prescritti specifici requisiti professionali in ottemperanza alle disposizioni di legge in merito alla presenza del genere meno rappresentato.-----

2. L'organismo di vigilanza deve necessariamente caratterizzarsi per autonomia, indipendenza, professionalità e continuità di azione. Detto organismo può essere collegiale o monocratico. ---

3. I sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili senza soluzione di continuità per una sola volta.-----

4. Il Collegio Sindacale può radunarsi anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivi, purché nel rispetto delle modalità previste per l'assemblea.-----

5. Il controllo contabile sulla Società è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro isti-

tuito presso il Ministero della Giustizia, nominati e funzionanti a norma di legge.-----

6. In sede di assunzione del mandato dei membri effettivi e supplenti del Collegio sindacale e del revisore contabile, le verifiche da effettuarsi ai sensi delle leggi ordinarie e delle leggi speciali e quindi ai sensi del D.Lgs. 39/2013 sono sviluppate dal responsabile della prevenzione della corruzione della società. -----

7. I soci di minoranza hanno diritto alla nomina di un componente effettivo da individuarsi mediante votazione, riservata ai soli soci di minoranza, unanime ovvero mediante ricorso al voto di lista.-----

8. Si applica comunque la L. 444/1994 per la durata della carica e relativi effetti.-----

Art. 25 Recesso-----

1. Ciascun socio ha diritto di recedere dalla società, oltre che negli altri casi stabiliti dalla legge (Art. 2437), se non hanno concorso: -----

a) al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società;-----

b) alla fusione o scissione della società; -----

c) alla revoca dello stato di liquidazione; -----

d) al compimento di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci; -----

e) all'aumento di capitale mediante ingresso di nuovi soci. -----

2. Il Socio che non avendo in corso l'affidamento alla Società della gestione di servizi di cui all'oggetto sociale, ha diritto di recesso.-----

3. Il diritto al recesso spetta anche nell'ipotesi in cui un socio può dimostrare una grave ed irrimediabile disapplicazione del contratto di servizio e dell'esercizio del controllo analogo rispetto all'approvato regolamento o convenzioni.-----

Art. 26 (Scioglimento)-----

1. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea stabilirà le modalità della liquidazione con salvezza delle prescrizioni di legge imperative.-----

2. L'assemblea nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri ed i compensi.-----

Art. 27 (Foro competenze)-----

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere fra la Società ed i soci, fra di essi e con i componenti gli organi sociali, foro eletto in via esclusiva è quello di Milano, fatte salve le ipotesi in cui la legge stabilisce competenze inderogabili.-----

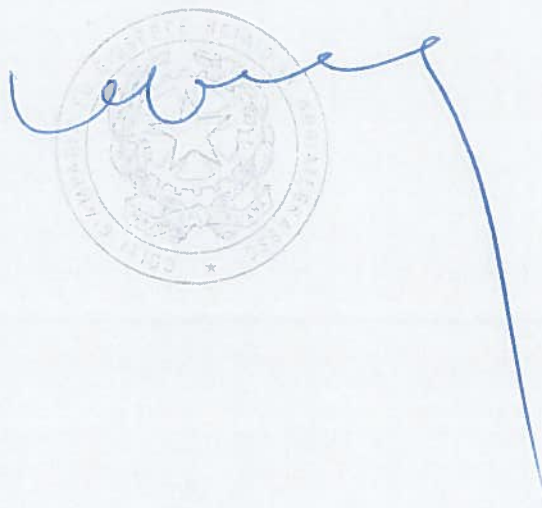
Art. 28 (Rinvio)-----

1. Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme di legge in materia di società per azioni.-----

Eventuali clausole dello Statuto in contrasto con norme imperative sono eliminate o sostituite di diritto, senza eccezione e/o riserva alcuna da parte dei soci.-----

F.to: PIERO BONASEGALE -----
GIAMPAOLO COLLI notaio - sigillo -----
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE ED AI SUOI ALLEGATI
MUNITI DELLE PRESCRITTE FIRME, IN CARTA LIBERA PER
GLI USI CONSENTITI.-----

ABBIATEGRASSO, 20 APRILE 2022-----

A handwritten signature in blue ink is written over a circular notary seal. The signature is stylized and extends to the right. The seal is circular with a star in the center and text around the perimeter, though the text is not clearly legible.